

IVG

Margonara, le motivazioni della sentenza: Regione nel mirino, fu “incoerente e contraddittoria”

di **Andrea Chiovelli**

01 Ottobre 2015 - 11:33



Savona. Alla fine aveva ragione Giovanni Gambardella: lo ha decretato ieri il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dell'imprenditore contro lo stop al progetto del porticciolo turistico della Margonara.

Un caso nato 16 anni fa, dopo che la “Porticciolo di Savona-Albissola Marina s.r.l.” si era aggiudicata il bando pubblico dell'Autorità Portuale del giugno 1998 per l'elaborazione del progetto preliminare; un progetto che 4 anni fa era stato bocciato dalla Regione, decisione alla quale Gambardella si era opposto presentando ricorso prima al Tar (respinto) e quindi al Consiglio di Stato (accolto appunto ieri).

Diverse le ragioni addotte dal Consiglio. In sostanza a finire nel mirino è **la delibera regionale, ritenuta “non conforme”**, ma tutto nasce secondo il Collegio dall'ordine errato con il quale sono stati trattati dal Tar i ricorsi (quello sulle censure fu dichiarato “improcedibile” a seguito del respingimento di quello sulla delibera, mentre secondo il Consiglio andava esaminato e avrebbe portato alla vittoria di Gambardella).

Secondo il Consiglio il dissenso della Regione avrebbe dovuto “attivare” il Consiglio dei Ministri: Regione e Port Authority si opposero sostenendo che le ragioni addotte non erano soltanto ambientali e paesaggistiche ma anche urbanistiche, un'interpretazione rigettata dal Collegio secondo cui **le ragioni urbanistiche non avrebbero avuto fondamento**, o meglio non avrebbero dovuto impedire l'approvazione del progetto preliminare ma si sarebbero dovute eventualmente analizzare e correggere nella fase successiva.

La Regione è accusata inoltre dal Consiglio di Stato **di aver espresso il proprio**

dissenso in modo “estremamente generico, astratto e contraddittorio”: prima ha accettato in sostanza il progetto in quel sito, chiedendo delle modifiche, quindi lo ha respinto **dopo che le modifiche erano state accolte da Gambardella e riportate nel progetto.**



Di seguito la sentenza integrale.

1.- La società Porticciolo di Savona e Albissola s.r.l. impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria 30 novembre 2012 n. 1558 che , previa riunione, ha respinto il ricorso RG n. 1188 del 2011 ed ha dichiarato improcedibile il ricorso RG n. 674 del 2011 proposti dalla odierna appellante avverso gli atti (infra meglio descritti) che hanno suggellato la definitiva mancata approvazione del progetto preliminare del porto turistico denominato Margonara (in Savona e Albissola Marina) presentato dalla odierna società esponente.

Il primo dei prefati ricorsi, respinto nel merito dal Tar, aveva in particolare ad oggetto la delibera di Giunta della Regione Liguria 29 luglio 2011 n. 936, recante la proposta al Consiglio regionale di una variante al Piano territoriale di coordinamento della costa consistente nella eliminazione dal Piano delle coste (tra gli altri) del porto turistico di Savona e Albissola già previsto dal suddetto Piano territoriale e, ancor prima, dal Piano regolatore portuale. Il giudice di primo grado ha ritenuto che rientrasse nei poteri della Regione far luogo alla predetta variante “soppressiva” della originaria previsione del porto turistico e che detto ente vi avesse legittimamente provveduto a tanto non essendo di ostacolo il fatto che il diniego di approvazione del progetto preliminare del predetto porto turistico, da ultimo decretato (nonostante le reiterate modifiche all’originario progetto) con determinazione dell’Autorità portuale di Savona 10 maggio 2011 fosse ancora sub judice al momento dell’adozione della variante.

Con **il secondo ricorso di primo grado (RG n. 674 del 2011), dichiarato improcedibile dal Tar** in conseguenza del rigetto del ricorso di cui si è detto, la odierna società appellante ha fatto valere una **pluralità di censure** (reiterate con i motivi di appello) **avverso il lungo iter procedimentale che**

ha condotto la Regione Liguria (in particolare con le delibere di Giunta 10 gennaio 2011 n. 20 e 21 aprile 2011 n. 404) **ad esprimere parere negativo** all'approvazione del progetto e quindi l'Autorità portuale di Savona a non approvare il suddetto progetto essenzialmente **per ragioni di carattere ambientale e più specificamente di tipo paesaggistico** (legate, in particolare, alla localizzazione del porto, incidente su un tratto costiero connotato da un ancora apprezzabile margine di naturalità).

La società appellante si duole della erroneità della impugnata sentenza e ne chiede la riforma, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituita in giudizio la Regione Liguria per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

Si sono costituiti i Comuni di Savona e Albissola Marina per contrastare l'appello e per chiederne la reiezione.

L'Autorità portuale di Savona, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi d'appello rivolti contro l'Autorità portuale di Savona, concludendo per il resto per la reiezione dell'appello.

Si è altresì costituito il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Lombardia-Liguria Genova e la Capitaneria di Porto di Savona

Le parti hanno prodotto memorie difensive in vista dell'udienza di discussione.

All'udienza pubblica del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L'appello è fondato e va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.

3.- Come si è anticipato, il giudice di primo grado ha esaminato preliminarmente il ricorso proposto dalla odierna società appellante avverso la delibera di Giunta regionale recante l'adozione della variante al Piano della costa e, dopo averne verificato l'infondatezza alla luce della ritenuta incensurabilità delle determinazioni assunte in quella sede, ha concluso per l'improcedibilità del ricorso proposto dalla stessa società avverso la mancata approvazione del progetto preliminare di porto turistico, decretata in esito alla conferenza di servizi decisoria tenutasi ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 509 del 1997 (che contiene il Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.).

Con l'appello in esame la società Porticciolo di Savona e Albissola Marina s.r.l. contesta, anzitutto, tale ordine di trattazione dei ricorsi di primo grado, censurando il ritenuto carattere pregiudiziale del ricorso avverso la variante al piano della costa rispetto al ricorso contro il diniego di approvazione del progetto preliminare; nella prospettazione dell'appellante, tale ultimo ricorso avrebbe dovuto essere esaminato prima dell'altro gravame, anche in relazione ad un'eventuale azione risarcitoria al cui esercizio l'odierna appellante si riterrebbe legittimata. Dopo l'esito infausto di un procedimento approvativo durato circa 13 anni, durante i quali la stessa società avrebbe speso ingenti risorse finanziarie per adeguare gli elaborati progettuali alle sempre nuove e diverse esigenze manifestate soprattutto dalla Regione Liguria in seno alla conferenza di servizi di cui al richiamato art. 5 d.P.R. cit..

Rileva inoltre l'appellante che l'esame prioritario del ricorso avverso l'esito

sfavorevole della conferenza di servizi si imporrebbe proprio in ragione del fatto che la variante regionale al Piano della costa (gravata con il successivo ricorso) avrebbe assunto a presupposto fattuale (tra l'altro) proprio la declaratoria di inammissibilità del progetto preliminare assunta dalla citata conferenza di servizi decisoria; di tal che sarebbe intuitivo il rapporto logico inverso (rispetto a quello divisato dal giudice di primo grado) nella trattazione dei distinti mezzi processuali, essendo evidente che l'eventuale accoglimento del ricorso avverso le determinazioni negative sul progetto preliminare di porto turistico si rifletterebbe con effetti caducanti anche sulla delibera recante la variante al Piano della costa, peraltro autonomamente censurata per vizi suoi propri fin dal primo grado di giudizio.

Nel merito la società appellante reitera in questo grado i motivi di censura già dedotti in primo grado avverso il predetto esito sfavorevole della conferenza di servizi, motivi rimasti assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso per difetto di interesse alla loro trattazione (una volta acclarata, nella logica decisoria del giudice di primo grado, la legittimità della eliminazione del porto turistico di Savona dal Piano della costa). Le censure, in particolare, risultano articolate secondo una duplice prospettazione, le une essendo rivolte a stigmatizzare le illegittimità procedurali occorse nel lungo iter seguito per la (mancata) approvazione del progetto preliminare, le altre per evidenziare numerosi profili di difetto di istruttoria e di motivazione da cui risulterebbero affette le determinazioni conclusive della Regione Liguria, sia con riguardo alla determinazione di dichiarare il progetto preliminare proposto dall'odierna appellante come non ammissibile alle successive fasi procedurali (determinazione acriticamente recepita, quale autorità procedente, dall'Autorità portuale di Savona) sia con riferimento all'adozione della variante del Piano della costa. Nei limiti in cui tali censure vengono in gioco nella ratio decidendi della presente sentenza, le stesse saranno prese partitamente in esame nel prosieguo.

4.-Osserva anzitutto il Collegio che **merita condivisione la prima censura d'appello, con la quale è stato sottoposto a critica l'ordine di trattazione dei ricorsi e delle questioni giuridiche agli stessi sottesi da parte del giudice di primo grado.**

Non par dubbio infatti che, nella fattispecie in esame, **l'esame prioritario** (avrebbe dovuto e, quindi, qui, nella presente sede) **deve essere riservato al ricorso avverso le determinazioni negative assunte dalla conferenza di servizi sul progetto preliminare di porto turistico**, e ciò sia perché - come si vedrà più oltre - l'esame in concreto delle censure dedotte in tale giudizio condiziona (ed ha carattere pregiudiziale rispetto al) ricorso avverso la variante al Piano della costa sia perché, come dedotto dalla odierna società appellante, **il solo interesse risarcitorio sarebbe di per sé sufficiente** (ai sensi dell' art. 34, comma 3, Cod.proc.amm.) **a sorreggere la pretesa processuale ad una pronuncia nel merito sul primo ricorso, il cui esame pertanto erroneamente è stato ritenuto non utile dal giudice di primo grado.**

Se si tiene conto del lungo lasso temporale in cui la società appellante è rimasta "impegnata" nel lungo iter procedimentale e delle ragioni addotte per suggellare l'infausto esito procedimentale ben può dirsi, su un piano di mera deliberazione, che un'azione risarcitoria a tutela del legittimo affidamento creato dal concreto atteggiarsi dell'iter procedimentale non sarebbe prima

facie infondata. Di qui l'interesse della società appellante a veder definito con sentenza di merito anche il ricorso sopra menzionato.

5.- Nel merito, le censure dedotte nell'ambito del ricorso di primo grado RG n. 674/11, qui reiterate con l'atto di appello, appaiono meritevoli di favorevole scrutinio.

6.- Con la principale (e di per sé assorbente) censura relativa ai profili procedurali riguardanti l'approvazione del progetto preliminare del porto turistico cd della Margorana, la società appellante ha rilevato che **il dissenso manifestato dalla Regione Liguria nel procedimento approvativo avrebbe dovuto indurre l'Autorità procedente (id est, l'Autorità portuale di Savona) a rimettere ogni determinazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri**, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

I difensori della Regione Liguria e dell'Autorità portuale hanno a tal proposito eccepito, in senso contrario all'accoglimento della censura:

1) che quello previsto dal d.P.R. n. 509 del 1997 sarebbe un procedimento speciale, limitato nel suo perimetro applicativo ai progetti funzionali alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, cui non si applicherebbero i principi generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge n.241 del 1990 (e pertanto neanche il meccanismo del cd dissenso "devolutivo" di cui al citato art. 14 quater, comma 3);

2) che, in ogni caso, le ragioni opposte dalla Regione Liguria in sede di diniego di approvazione del progetto preliminare non sarebbero riferibili in via esclusiva a profili paesaggistico-ambientali ma anche ad aspetti urbanistici, onde non ricorrerebbero le condizioni di legge per la rimessione della determinazione ad un organo diverso da quello procedente.

Il Collegio è persuaso che la censura dell'appellante sia condivisibile e che non siano di ostacolo al suo accoglimento le deduzioni delle parti appellate.

Vale anzitutto osservare che la legge sul procedimento amministrativo ha portata ed applicazione universale, onde gli istituti giuridici dalla stessa introdotti (per quel che qui rileva per finalità acceleratorie e di semplificazione procedimentale) devono trovare indistinta applicazione in relazione a tutti i procedimenti amministrativi previsti da leggi pregresse, siano esse di fonte statale o regionale. Anche nei procedimenti amministrativi previsti da leggi regionali, i principi della legge generale sul procedimento amministrativo trovano applicazione; a fortiori, pertanto, quel modello procedimentale deve trovare applicazione in relazione ad un procedimento previsto da una fonte normativa statale di rango secondario (come appunto il richiamato regolamento di cui al citato d.P.R. .) che, nella specifica materia dell'approvazione dei progetti riguardanti la nautica da diporto in cui sono coinvolti una pluralità di soggetti portatori di interessi pubblici differenziati, ha richiamato l'istituto della conferenza di servizi proprio per assicurare agilità, concentrazione e speditezza all'azione amministrativa. Nessun dubbio pertanto sulla applicabilità alla fattispecie di causa del disposto di cui all'art. 14 quater, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Quanto al rilievo inerente i concorrenti profili urbanistici riguardanti, in particolare, la destinazione delle volumetrie da realizzare nel Comune di Albissola Marina (secondo l'ultima versione del progetto preliminare) e ritenuti dalla Regione Liguria anch'essi ostativi

all'approvazione del progetto preliminare (unitamente a quelli paesaggistici di cui si dirà oltre), **il Collegio osserva che detto rilievo, pur se non privo di una certa suggestività, si riveli nondimeno infondato ad un più approfondito esame**, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

L'Autorità portuale procedente, nel comunicare alla società appellante, l'esito sfavorevole del procedimento ha ritenuto insuperabili i rilievi della Regione Liguria sul presupposto implicito che gli stessi afferissero ai profili paesaggistici, gli unici capaci di determinare un "arresto" del procedimento dinanzi a sé. Se si fosse trattato dei profili urbanistici, infatti, non vi sarebbe stata ragione per derogare al principio secondo cui la conferenza di servizi delibera a maggioranza dei suoi componenti, di tal che l'interruzione del procedimento si spiega sul piano logico (ma, per quel che subito si dirà, non si giustifica sul piano giuridico) soltanto alla luce delle dirimenti ed insostituibili valutazioni svolte dalla Regione riguardo all'incompatibilità paesaggistico-ambientale della scelta localizzativa (e non solo) del porto della Margonara;

i profili urbanistici relativi alla non ottimale (a giudizio della Regione Liguria) distribuzione e destinazione delle volumetrie previste in progetto non avrebbero potuto ex se comportare la sua mancata approvazione, posto che ogni più utile rilievo avrebbe potuto essere mosso sotto tal riguardo prima della redazione del progetto definitivo (ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 509/97); anche per tal ragione **i profili urbanistici non possono assurgere a causa della mancata approvazione del progetto preliminare** (o, quantomeno, a giusta causa della sua dichiarata non ammissibilità alla fase procedimentale successiva)

Ciò posto, **il Collegio è del parere che l'iter procedimentale avrebbe dovuto seguire tutt'altro percorso dovendo la determinazione conclusiva essere assunta a livello di deliberazione del Consiglio dei ministri.**

Ed invero, una volta acclarato che nella fattispecie in esame non vi fossero ragioni plausibili per ritenere inapplicabile la legge generale sul procedimento amministrativo e che i rilievi sottesi alla mancata approvazione del progetto preliminare da parte della Regione Liguria afferissero a profili paesaggistico-territoriali, è giocoforza ritenere che il procedimento non avrebbe potuto arrestarsi con una determinazione negativa del tipo di quella assunta dall'Autorità portuale di Savona (che si è limitata a richiamare la dissenting opinion della Regione Liguria)..

Giova al proposito richiamare quanto argomentato dalla Sezione nella sentenza 23 maggio 2012 n. 3039, ove si è tra l'altro affermato che lo schema procedimentale dell'art. 14-quater l.cit. opera nel senso che il dissenso espresso motivatamente da un ente preposto alla tutela di un interesse sensibile non può essere superato nella stessa sede conferenziale come avviene, ai sensi dell'art. 14-ter, per altri interessi non sensibili che dovessero risultare antagonisti avuto riguardo, nella determinazione conclusiva, delle posizioni prevalenti espresse in conferenza di servizi (art. 14-ter, comma 6-bis, come introdotto dall'art. 10 l. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi sostituito dall'art. 49, comma 2, lett. d), d.-l. 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122).

In tal modo, come evidenziato dalla dottrina, la decisione è devoluta ad un altro e superiore livello di governo e con altre modalità procedimentali.

L'effetto di un tale dissenso qualificato espresso a tutela di un interesse sensibile (cioè di particolare eco generale, di incidenza non riparabile o non facilmente riparabile, e per di più qui riferito a un valore costituzionale primario) è dunque di spogliare in toto la conferenza di servizi della capacità di ulteriormente procedere - o meglio, di spogliare in termini assoluti l'amministrazione procedente della sua competenza a procedere e sulla base del modulo della conferenza di servizi - e di rendere senz'altro dovuta la rimessione degli atti a diversa autorità, vale a dire al più alto livello dell'amministrazione centrale.

In questi casi, dunque, la manifestazione del dissenso qualificato in conferenza di servizi provoca senz'altro la sostituzione della formula e del livello del confronto degli interessi, fa cessare il titolo dell'amministrazione procedente a trattare nella sostanza il procedimento dovendo la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, essere rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (che si determina con un atto avente natura di atto di alta amministrazione).

In questo quadro, nel rispetto della competenza propria dell'amministrazione dissenziente, **nessun potere ha l'amministrazione procedente circa il vaglio di quel dissenso qualificato, se non quello formale di presa d'atto ai fini della devoluzione della decisione al suddetto superiore livello.**

Osserva il Collegio come nelle fattispecie oggetto di lite **tali essenziali regole procedurali siano state violate**, posto che l'Autorità portuale di Savona, riscontrato il dissenso qualificato espresso dalla Regione Liguria sulla assentibilità del progetto preliminare proposto dalla odierna società appellante, avrebbe dovuto rimettere ogni ulteriore determinazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (che è chiamato a pronunciarsi nel rispetto dello schema procedimentale delineato dalla stesso art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990).

7.- Quanto fin qui rilevato sarebbe di per sé sufficiente per determinare l'annullamento della determinazione dell'Autorità portuale di Savona del 10 maggio 2011, che ha decretato la non ammissione del progetto presentato dalla società appellante alla fase successiva di scrutinio .

Tuttavia, anche per gli **effetti invalidanti che tale atto produce sulla successiva delibera di Giunta regionale recante la variante al Piano territoriale di coordinamento della costa** (e che, come si ricorderà, assume a suo presupposto - tra gli altri- proprio la mancata approvazione del suddetto progetto), il Collegio intende svolgere alcune considerazioni a margine dei motivi di appello con i quali quella delibera è stata censurata sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione.

La determinazione negativa dell'Autorità portuale richiama, in particolare, due atti pregressi, decisivi per la conclusione del procedimento in senso sfavorevole agli interessi dell'odierna appellante. Si tratta delle delibere di Giunta regionale n. 20 del 10 gennaio 2011 e n.464 del 21 aprile 2011 con le quali la Regione Liguria dapprima ha espresso un parere negativo riguardo alla ammissibilità del progetto e poi, preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato tecnico regionale per il territorio del 18 aprile 2011, si è conclusivamente determinata per la sua non ammissibilità alla fase successiva.

Rileva il Collegio che le valutazioni espresse dalla Regione Liguria nei prefati atti, a parte i **profili di estrema genericità e astrattezza relativi alle cause ritenute ostative all'ulteriore corso del procedimento** tenuto conto del maturo stadio dello stesso e del lungo tempo trascorso dal suo inizio (circa tredici anni), evidenziano **elementi di contraddittorietà sia rispetto ad atti generali riferibili alla stessa regione** ovvero ad altri enti territoriali **sia riguardo alle determinazioni di impulso procedimentale assunte dallo stesso ente** nell'ambito del procedimento approvativo del progetto preliminare.

Sul primo aspetto è opportuno ricordare, a rimarcare la contraddittorietà delle determinazioni conclusive della Regione Liguria oggetto specifico dei ricorsi di prime cure, che il porto turistico di Savona, da realizzare in una porzione dello specchio acqueo del porto commerciale, era previsto (con la medesima localizzazione attuale) fin dal Piano regolatore del porto del 1987 (nonché dal successivo PRP approvato dalla Regione Liguria con delibera consiliare 10 agosto 2005 n. 22) , dal Piano territoriale di coordinamento (approvato dalla regione Liguria il 1° febbraio 1997), dal Piano territoriale della costa del 2000 (prima della contestata variante) ed era implicitamente presupposto all'avviso pubblico del 5 giugno 1998, col quale l'Autorità portuale di Savona ha dato corso all'iter procedimentale volto all'acquisizione delle manifestazione di interesse per la realizzazione del porto turistico ed alla selezione del progetto più confacente alle esigenze dell'amministrazione procedente.

Quanto alle determinazioni assunte dall'ente regione nell'ambito di detto procedimento, vale osservare che **la Regione Liguria ha sempre ritenuto coerente** (almeno in via implicita e per facta concludentia) **la localizzazione del porto turistico della Margonara nel sito individuato nel progetto** della odierna appellante, **limitandosi a richiedere alla predetta società modifiche ed adattamenti** degli elaborati progettuali, funzionali in particolare a rendere meno impattanti le opere portuali dalla visuale dell'Aurelia (e perciò imponendo una modifica delle quote d'altezza delle costruzioni) nonché a limitare il coinvolgimento dello scoglio cd della Madonnetta nell'ambito delle infrastrutture portuali. **Tali suggerimenti sono stati recepiti dalla società proponente** che, previo incarico a nuovi professionisti, ha presentato da ultimo nel corso dell'anno 2009 modifiche progettuali sostanzialmente conformi alle indicazioni dell'ente regionale.

Alla luce di tale incontestabile quadro fattuale, appare di tutta evidenza come **il comportamento della Regione Liguria, sostanziatosi nell'adozione degli atti negativi recepiti dall'Autorità portuale si presti ad essere censurato sotto il profilo della incoerenza e della contraddittorietà dell'azione amministrativa, soprattutto se si ha riguardo alla consistenza delle ragioni** (ritraibili dal corpo motivazionale dei suindicati atti) **indicate da ultimo dall'autorità regionale per sanzionare la definitiva inammissibilità del progetto preliminare.**

Anzitutto, appare dubbio che il porto turistico abbia concreta incidenza, come prospettato dalla Regione Liguria, su un tratto del litorale avente carattere di residuale pregio paesaggistico, tenuto conto, a tacer d'altro, della localizzazione del porto turistico (prevista dai prefati atti pianificatori) all'interno del porto commerciale di Savona ed agli accorgimenti tecnici che ancora potrebbero trovarsi per limitare al massimo l'impatto delle opere infrastrutturali (che in ogni caso dovrebbero rappresentare, è bene ricordarlo,

elemento di sviluppo dell'economia locale).

D'altra parte, la valutazione di compatibilità di quella localizzazione era stata operata, oltre che dal Piano regolatore portuale, dallo stesso Piano territoriale della costa, senza che alcuna valutazione tecnica di segno contrario sia stata posta in essere dall'ente regionale in occasione dell'approvazione della variante allo stesso Piano.

Inoltre, anche le preoccupazioni regionali che affondano le loro ragioni in profili di tutela ambientale, si rivelano tardive e comunque in contrasto con tutti gli atti (di cui si è detto) a carattere generale e speciale imputabili alla Regione.

Sotto tal profilo, non appare convincente il riferimento in senso ostativo all'approvazione del progetto al non ancora adottato Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero, in relazione al quale con delibera di Giunta n. 29 del 2009 sarebbero state assunte (ai sensi del comma 1 bis dell'art. 41 della legge regionale n. 20 del 2006) misure di salvaguardia tese al mantenimento delle caratteristiche delle spiagge e della costa alta e delle loro funzioni naturali.

Anche su tale questione appare convincente l'argomento difensivo della società appellante riguardo alla non incidenza di quelle misure di salvaguardia con la progettazione portuale, dovendo evidentemente quelle misure riguardare il tema del ripascimento delle spiagge poste al di fuori del bacino portuale. A tutto concedere, la società appellante avrebbe previsto la ricostituzione della piccola spiaggia oggi esistente in ambito portuale al di fuori del suo bacino.

Anche in ordine ai rilievi della Regione Liguria riguardo all'incidenza negativa del (realizzando) porto turistico sull'habitat naturale (con particolare riferimento alla species oculina patagonica) il Collegio, pur nella consapevolezza che ogni intervento infrastrutturale comporti modificazioni sull'assetto morfologico naturale del territorio e del mare e dei correlati sistemi di vita, è dell'avviso che si tratti di preoccupazioni tardive e, anch'esse, non coerenti con il lungo iter procedimentale portato avanti dall'Autorità portuale per la realizzazione del porto turistico di Savona.

Proprio tale asimmetria logica, prima ancora che giuridica, dei rilievi ostativi prospettati dalla Regione Liguria rispetto a quanto dalla stessa indicato anche in via propulsiva alla società privata (con il proposito evidentemente di addivenire all'approvazione del progetto) ne fa percepire i tratti della loro dubbia fondatezza e conferisce consistenza alla censura dell'appellante con cui si lamenta la violazione dei canoni di buona fede e leale collaborazione.

In ogni caso, ferme restando le perplessità sul piano della coerenza dell'iter procedimentale seguito per l'approvazione del progetto, appare evidente che ogni più opportuna scelta localizzativa nonché ulteriori e diverse prescrizioni conformative sui contenuti degli elaborati progettuali da approvare potranno essere assunte dagli organi competenti in esito all'ulteriore tratto procedimentale che dovrà essere compiuto in esecuzione della presente pronuncia.

8.- Da ultimo, con riferimento alla variante al Piano territoriale di coordinamento della costa, a parte i già evidenziati profili di criticità nell'atto presupposto (che si riflettono sulla delibera di Giunta regionale qui oggetto di specifico esame, determinandone l'invalidità derivata), **il Collegio non può esimersi dal ribadire la fondatezza delle censure con le quali è stata**

evidenziata la contraddittorietà di tale atto rispetto a consolidate scelte localizzative contenute nello stesso Piano della costa del 2000 oltre che nel già citato Piano regolatore portuale nonché la stessa carenza (già in parte riscontrata in occasione dell'esame della precedente delibera) di elementi istruttori sufficienti a determinare un così radicale mutamento di prospettiva pianificatoria.

Da tale punto di vista, anche i dati sul fabbisogno di posti -barca sul litorale savonese in rapporto all'attuale offerta della portualità ligure ed alle stime dell'affluenza del turismo diportistico, anch'essi posti a base della impugnata variante al Piano della costa, risultano censurati dalla società appellante con elementi di cui non è stata efficacemente contrastata la rilevanza; di tal che vi è necessità che sugli stessi si svolga un più approfondito esame in occasione della scelta definitiva che andrà a compiere l'Autorità competente riguardo alla fattibilità del porto turistico ella Margonara.

9.- In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione dei ricorsi di primo grado, va disposto l'annullamento, nei sensi di cui in motivazione, degli atti in quella sede gravati.

10.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti della Regione Liguria, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti, in considerazione della posizione processuale "dipendente" (rispetto alle difese ed alle determinazioni della Regione Liguria) dalle stesse assunta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n 1577/13), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza accoglie i ricorsi di primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Regione Liguria al pagamento, in favore della società appellante, delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00) oltre accessori.

Dichiara compensate le spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.